



**COMUNE DI GENOVA**  
**MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE**

**Il verde e la partecipazione come contrasto al degrado**

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DELL' AIUOLA IN LARGO BARULLI**

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella All. B del D.P.R. 26/10/1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri, 7, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale numero 31 del giorno 2.4.2021 che ha approvato il Patto di Collaborazione in oggetto.

**TRA**

**IL COMUNE DI GENOVA**

Con sede legale in Genova, Via Garibaldi, 9 - C.F. e P.I. :00856930102, qui rappresentato da:

Gloria Piaggio, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 283, del 31.12.2020, ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio"

**E**

Ferrando Anna Maria, nata a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Proponente";

**PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;



*AR Cp* 1/5



- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione la Dirigente Dott.ssa Gloria Piaggio con provvedimento numero 283, del 31.12.2020;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

#### STABILITO

- che i sottoscrittori si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle finalità del patto, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- che le proprie relazioni si ispirano inoltre ai seguenti valori: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

#### CONSIDERATO

- che il Proponente ha richiesto di poter curare l'aiuola, anche con la piantumazione di nuove piante, soprattutto per contrastare il deposito di rifiuti ingombranti;
- che tale attività ha lo scopo di mantenere in ordine detta aiuola, oltre a promuovere una forma di cittadinanza attiva;

#### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

##### PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E IL MANTENIMENTO POTATIVO DELL' AIUOLA IN LARGO BARULLI

I soggetti firmatari del presente patto, in un contesto di apertura e condivisione di conoscenze ed esperienze diverse, sono aperti alla collaborazione anche di altri soggetti che, nel tempo, propongano ai sottoscrittori la realizzazione di attività condividendo finalità e obiettivi del presente patto.

##### ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità, compresa l'inclusione di nuovi soggetti proponenti.



AR 29



Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono: il mantenimento decoroso dell'aiuola anche con la piantumazione di nuove piante, soprattutto per contrastare il deposito di rifiuti ingombranti, nonché stimolare la partecipazione dei cittadini ad aver cura del bene comune;

Nel corso di realizzazione delle attività potranno essere concordati eventuali adeguamenti di cui siano emerse la disponibilità del Proponente e l'opportunità della relativa realizzazione, quale l'eventuale impianto di nuovi arbusti in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti da concordare preventivamente con ASTer.

### ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- In spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria azione ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità; sicurezza.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni o enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto.

Pertanto:

il Municipio si impegna a:

- dotare, tramite la propria Area Tecnica, il proponente di quanto necessario a svolgere l'attività proposta, fornendo materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili

Il Proponente si impegna a:

- presentare all'Area Tecnica del Municipio un "progetto" dei lavori e la distinta dei materiali di cui si chiede la fornitura;
- eseguire in piena e assoluta autonomia gli interventi autorizzati dall' Area Tecnica del Municipio, consistenti nella raccolta dei rifiuti presenti nelle aiuole e nell'estirpare la vegetazione infestante
- rispettare la normativa sulla sicurezza ed ogni indicazione relativa dell'Area Tecnica; in particolare, ma non solo, dovrà indossare sempre un gilet fluororifrangente ed accedere alle aiuole esclusivamente dalla parte del marciapiede, evitando ogni operazione e/o movimento che comporti lo sporgersi e/o l'invasione della carreggiata.

### ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

L'attività svolta contribuisce al mantenimento decoroso dell'aiuola oltre a stimolare la partecipazione dei cittadini ad aver cura del bene comune;

### ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione attraverso un confronto periodico tra il proponente e personale dell'Area tecnica all'uopo delegato.



AR CP



#### ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, si impegna ad attenersi all'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a persone o cose.

#### ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

E' inoltre operante per i cittadini attivi la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni compresi per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per il proponente se ritenuto direttamente responsabile di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme o incauta realizzazione degli interventi concordati.

#### ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.

#### ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso: la fornitura di materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili.

#### ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.



*AS*

*UP*



**ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA**

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

**ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

Il presente patto ha la durata di anni due dalla data di sottoscrizione. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o di iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

**ART. 13 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 28 APR. 2021

Il Direttore del Municipio VI Medio Ponente

Gloria Piaggio



Il Proponente

Anna Maria Ferrando

c\_d969.Comune di Genova - Rep. CMVI 29/04/2021.0000012.U

